



# Comune di Lizzano

(Provincia di Taranto)

Corso V. Emanuele, n.54 – 74020 – tel. 0999558609 – fax 0999558602 – Codice Fiscale: 80010030734 – Partita IVA: 01752810737

[www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it](mailto:www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it) - [protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it)

Prot. n. 5778  
del 12 MAG 2020

ORDINANZA N. 47

## IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**Visto** il D.P.C.M. del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. G, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerato che** l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamati i D.P.C.M. dell'1, 4, 9, 11, 22 marzo 2020, dell'1, 10 e da ultimo del 26 aprile 2020 che porta al 17 maggio 2020 i termini di efficacia delle misure per contrastare il diffondersi del contagio del CORONAVIRUS;

**Richiamata, altresì**, l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 221 del 06.05.2020 contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese per quanto concerne attività sportiva all'aria aperta; Necessario provvedere nel merito;

**Ritenuto di dover disciplinare con il presente atto l'attività fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe:**

**Ritenuto necessario** provvedere nel merito;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

## ORDINA

**Con decorrenza immediata e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe:**

- 1. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.**
- 2. è consentito svolgere individualmente, ovvero, con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;**

3. è consentito, sul territorio comunale, lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta (come ad esempio: atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, canoa, canottaggio, surf, windsurf e kitesurf, go-kart), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
4. è consentito l'accesso alle spiagge, agli arenili e alle scogliere esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale ed individuale di sport "acquatici" (limitatamente a vela, canoa, canottaggio, surf, windsurf e kitesurf).

#### AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento integra e modifica l'Ordinanza n.42 del 03 maggio 2020 nella parte relativa alle "disposizioni in materia di accesso agli arenili e pesca".

#### DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lizzano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lizzano
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lizzano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità;
- Alla Prefettura di Taranto.

IL SINDACO

D.ssa Antonietta D'ORIA

